



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
- SEZIONE PRIMA PROMISCUA -

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni SCAGLIONI	Presidente
Dott.	Giudice
Dott.	Giudice

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 4, n. 13, legge 1 dicembre 1970, n. 898 modificato dall'art. 8 legge 6 marzo 1987, n. 74.

**Fatto e diritto**

Con ricorso depositato il  
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1015/2005 R.G.  
promossa da:

elettivamente domiciliat

contro



elettivamente domiciliati

proponavano la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili /scioglimento del matrimonio celebrato /contratto in \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, trascritto /iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_ dell'apposito registro.

Premettevano di aver ottenuto la separazione personale, con provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale di Mantova in data \_\_\_\_\_, omologata dal Tribunale di Mantova, con decreto del \_\_\_\_\_, /con sentenza del Tribunale di Mantova del \_\_\_\_\_, e di non aver più ripreso la convivenza.

Producevano: 1) provvedimento della separazione; 2) copia estratto certificato di matrimonio; certificati anagrafici e di residenza.

Sentiti in Camera di Consiglio il \_\_\_\_\_, i coniugi confermavano le seguenti condizioni:



Dichiaravano inoltre di rinunciare alla impugnazione della sentenza.

Interveniva e concludeva il P.M..

I fatti esposti devono ritenersi provati sia dalle congiunte e responsabili dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione prodotta;

devono, altresì, ritenersi corrispondenti all'interesse dei figli le condizioni congiuntamente indicate.

Ricorrono, pertanto, i presupposti degli artt. 1 e 3, n. 2 lettera b), legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74, della impossibilità irreversibile - riscontrata da oltre un triennio di separazione personale ininterrotta - della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Mantova, su conforme parere del P.M., dichiara cessati gli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio indicato in motivazione, dispone, quanto all'affidamento della prole ed ai rapporti economici, in conformità all'accordo tra le parti.

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di \_\_\_\_\_ di procedere alle annotazioni ed altre incombenze di legge.

Così deciso in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Il Giudice Est.



Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria

oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere